

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 72 /2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63063 del registro di segreteria, proposto da:

-, nata a -, CF -, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, presso il cui studio, sito a Siracusa in viale Santa Panagia n. 90, è elettivamente domiciliata, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it;

elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Ilario Maio ed Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze

in Via del Proconsolo n. 10, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 7 maggio 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, con indicazione del maggior termine di giorni 60 per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, - ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere: 1) l'accertamento del diritto al ripristino sulla propria pensione mensile della perequazione, decurtata ai sensi del comma 235 (*rectius*, 309) dell'art. 1 della legge n. 197/2022, per gli anni 2022, 2023 e 2024, con la conseguente restituzione degli arretrati non corrisposti, dalle singole scadenze al soddisfo, oltre agli interessi legali; 2) in subordine, previa eventuale rimessione alla Corte costituzione della questione di legittimità della norma in questione per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, la declaratoria di illegittimità dello stesso comma 235 (*rectius*, 309) dell'art. 1 della legge n. 197/2022, con la conseguente condanna dell'Istituto resistente alla restituzione delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, ha dedotto di essere titolare di pensione superiore ad otto volte il minimo INPS (categoria VOCTPS, numero 50466819) e, dunque, di rientrare nel campo di applicazione del

comma 235 (*rectius*, 309) dell'art. 1 della legge n. 197/2022, che avrebbe disposto l'ennesima notevole riduzione della perequazione automatica.

La norma sarebbe costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con gli artt. 136, 36, 38 e 3 della Carta fondamentale.

Il meccanismo di perequazione automatica, com'è noto, costituirebbe l'unica forma di adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita, soprattutto nei periodi caratterizzati da un'inflazione consistente.

Già con l'art 69 della legge n. 388/2000, l'indice di rivalutazione automatica era stato ridotto al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresi fra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, ed al 75% per quelle di ammontare superiore a cinque volte.

Analogamente, il D. L. n. 201/2011 aveva introdotto un blocco temporaneo, per il biennio 2012 – 2013, dell'indicizzazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, poi rimodulato dal D. L. n. 65/2015 in ottemperanza ai rilievi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (con la rivalutazione parziale degli assegni inferiori a sei volte il trattamento minimo e con la conferma del blocco totale di quelli superiori).

Successivamente, la legge n. 147/2013 aveva abbandonato i criteri di progressività, sostituendo la perequazione per scaglioni con quella per fasce o classi di importo e addivenendo, in tal modo, ad una rivalutazione unica da applicare sull'importo complessivo della

pensione; inoltre, aveva previsto indici di perequazione meno favorevoli per i trattamenti superiori a tre volte il trattamento minimo. Il meccanismo era stato esteso agli anni 2017 e 2018 (art. 1, comma 286, della legge n. 208/2015), per poi rimanere in vigore fino al 31.12.2021.

In questo quadro, il comma 261 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 aveva poi disposto, per le pensioni superiori a centomila euro annui lordi, sia un contributo di solidarietà per cinque anni (2019 – 2023), sia una modifica peggiorativa del meccanismo perequativo per tre anni (2019 – 2021).

La norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, nella parte in cui prevedeva la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati "*per la durata di cinque anni*", invece che per il più limitato orizzonte triennale della manovra di finanza pubblica, con la conseguenza che il prelievo del contributo di solidarietà è cessato al 31.12.2021.

Dal 1° gennaio 2022, dopo oltre un decennio di penalizzazione dei trattamenti pensionistici più elevati, si era così tornati al sistema previsto dalla legge n. 388/2000, *id est* alla rivalutazione percentuale per fasce di importo (del 100%, del 90% e del 75%, per i trattamenti pari rispettivamente a 4, 5 e oltre 5 volte il minimo INPS).

Dopo un solo anno, però, già la legge n. 197/2022 ha reintrodotto, per il biennio 2023 – 2024, la rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento, abolendo le tre fasce ed introducendo un nuovo sistema di calcolo. Nello specifico, è stata ridotta progressivamente

l'indicizzazione dei trattamenti superiori a 4 volte il minimo INPS, con un'articolazione in sei fasce, che nel caso della ricorrente comporterebbe una perequazione limitata al 47%.

A parere dei procuratori, quest'ultimo intervento legislativo costituirebbe l'ennesimo atto di una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, con modalità diverse, avrebbero sistematicamente compresso o escluso la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo già a far data dal lontano anno 2012, dunque per oltre un decennio.

La norma, censurata in questa sede, si porrebbe in contrasto con diversi parametri fondamentali.

In primo luogo, infatti, entrerebbe in conflitto con il c.d. giudicato costituzionale, atteso che la sentenza della Corte n. 234/2020, nel limitare ad un triennio l'efficacia temporale del contributo di solidarietà, avrebbe stabilito un parametro di valutazione della legittimità delle norme di limitazione delle rivalutazioni, impedendone l'operatività per periodi più lunghi; di contro, la legge n. 197/2022 imporrebbe un ennesimo sacrificio, portando di fatto ad undici anni il periodo complessivo di limitazione del meccanismo di perequazione.

Sarebbe stata così introdotta una disciplina tale da perseguire e raggiungere, "*anche se indirettamente*", esiti corrispondenti a quelli vietati dalla sentenza n. 234/2020, anche a causa dell'effetto "*trascinamento*" previsto dal nuovo meccanismo rivalutativo, che si rivelerebbe ancor più penalizzante.

Infatti, mentre dopo la cessazione del vecchio contributo di solidarietà

il trattamento pensionistico sarebbe ritornato alla sua entità originaria, con la nuova normativa, invece, dopo il periodo triennale di applicazione, la valorizzazione automatica verrebbe ripristinata non *in toto*, ma con riferimento ad un importo della pensione privo dell'incremento che si sarebbe prodotto in questo triennio, così di fatto pregiudicando i pensionati a tempo indefinito.

In secondo luogo, la norma contrasterebbe con gli artt. 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione.

La perequazione automatica, com'è noto, avrebbe l'obiettivo di proteggere le pensioni dall'erosione del potere di acquisto dovuta all'inflazione, in ossequio al criterio di adeguatezza di cui al comma 2 dell'art. 39 della Carta costituzionale, strettamente collegato al connesso principio di sufficienza della retribuzione (applicabile anche alle pensioni, considerate per l'appunto dalla stessa giurisprudenza costituzionale come una sorta di retribuzione differita).

In quest'ottica, il legislatore sarebbe tenuto ad individuare dei meccanismi tali da assicurare la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita, oltre che a scongiurare "*un non sopportabile scostamento fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, non potendo mai elidere il limite della ragionevolezza*" (Corte cost., sentt. nn. 226/93, 316/2010 e 70/2015).

Di contro, negli ultimi anni, si sarebbe verificata una progressiva erosione del potere di acquisto delle pensioni, sia medio – alte che medio – basse, atteso che l'indicizzazione sarebbe stata riconfigurata di volta in volta dal legislatore come parziale e distinta per fasce.

Pertanto, l'ulteriore penalizzazione introdotta con la legge n. 197/2022 travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, dell'adeguatezza e della proporzionalità, anche tenendo conto da un lato del livello attuale dell'inflazione, dall'altro della mancanza di un meccanismo di recupero per il futuro, che renderebbe come definitiva e perdurante a tempo indefinito la perdita del potere di acquisto, configurando così un sacrificio patrimoniale permanente.

Un ultimo profilo di illegittimità atterrebbe al contrasto della norma *de qua* con il combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 della Costituzione.

Infatti, la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, causando un'irrazionale discriminazione in danno dei pensionati.

La proporzionalità e l'adeguatezza, infatti, non dovrebbero sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma dovrebbero essere costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta, con la conseguente necessità di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo.

La legge n. 197/2022, nell'operare l'ennesima limitazione all'adeguamento del trattamento pensionistico, avrebbe invece messo in atto un'azione redistributiva vera e propria che, anziché colpire tutti i redditi personali globalmente considerati per intervenire in favore delle pensioni integrate al minimo, si sarebbe limitata a colpire il reddito pensionistico individuale, introducendo di fatto una vera e propria

"*patrimoniale*" sulle pensioni medio – alte, senza nemmeno rispettare i criteri di generalità e proporzionalità tipici del prelievo tributario, in nome di non meglio specificate esigenze finanziarie.

Per queste ragioni, nell'ipotesi in cui il tenore della norma non consenta di riconoscere una più adeguata rivalutazione del proprio trattamento pensionistico, la ricorrente ha insistito per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e per la sospensione del giudizio.

L'INPS, costituendosi, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la norma richiamata dalla ricorrente sia nella missiva di diffida che nell'atto introduttivo, ovverosia il comma 235 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, atterrebbe a tutt'altra fattispecie e non avrebbe ad oggetto la limitazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Pertanto, la domanda volta ad escludere gli effetti della sterilizzazione della rivalutazione, anche previa questione di legittimità costituzionale, sarebbe stata proposta in difetto della previa diffida di cui all'art. 153, lett. b), del codice di giustizia contabile.

Nel merito, ha insistito per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite, sostenendo d'aver applicato correttamente la norma limitativa della perequazione automatica, cioè il comma 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022.

Peraltro, il disposto normativo non sarebbe nemmeno contrario ai parametri costituzionali, come declinati nelle più recenti sentenze del Giudice delle leggi (n. 250/2017 e n. 70/2015 e, soprattutto, n. 234/2020), sia perché non avrebbe azzerato ma solo limitato la quota

perequativa per i trattamenti di importo più elevato, che notoriamente hanno più ampi margini di resistenza agli effetti dell'inflazione, sia in quanto la riduzione lamentata dalla ricorrente (del 47%) non investirebbe l'intero trattamento pensionistico, ma soltanto le sue frazioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS (atteso che le fasce della percentuale attribuita varierebbero in ragione della misura di superamento del trattamento minimo). Inoltre, la norma troverebbe applicazione solo per le annualità 2023 e 2024, non retroagendo anche al 2022.

Pertanto, l'INPS ha auspicato il rigetto della domanda; in subordine, ha eccepito l'impossibilità di cumulare gli interessi con la rivalutazione monetaria.

Con successiva nota del 16.2.2024, la difesa di parte ricorrente ha chiesto di procedere mediante il sistema dello scambio di note difensive, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

Con decreto del 16.2.2024, l'istanza è stata rigettata, non essendo la norma applicabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Infatti, per quanto non disciplinato dal codice di giustizia contabile, "*si applicano gli articoli 99, 100, 191, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice*", solo se "*espressione di principi generali*" (art. 7, comma 2, c.g.c.), a differenza delle norme di attuazione, che invece si applicano *de plano*, purché compatibili (art. 25 att. c.g.c.).

Poiché l'art. 127 ter c.p.c. non costituisce, com'è evidente, espressione di principi generali, non è stato possibile accogliere la richiesta.

All’udienza (necessariamente in presenza) del 9 aprile 2024, l’INPS si è riportato alla memoria di costituzione, insistendo nell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per la sua reiezione.

Nessuno è comparso per parte ricorrente.

Con ordinanza n. 15/2024 in pari data, è stato ritenuto di dover concedere termine per il deposito di note difensive, “*in considerazione della complessità e della novità della questione trattata, per la quale viene auspicato l’intervento della Corte costituzionale*”, anche “*al fine di consentire alle parti di controdedurre adeguatamente su tutte le eccezioni e le questioni sollevate negli atti introduttivi (non essendo stato per l’appunto possibile procedere ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.)*”.

Con memoria del 24.4.2024, parte ricorrente ha ripercorso tutti i punti della controversia, insistendo per l’accoglimento della domanda.

L’INPS, con note del 30.4.2024, ha auspicato la reiezione del ricorso, depositando una recente sentenza in materia (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).

All’udienza del 7 maggio 2024, il procuratore dell’INPS si è riportato agli atti difensivi; nessuno è comparso per parte ricorrente.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

In via pregiudiziale, occorre ribadire che, come già chiarito con il decreto del 16.2.2024, nei giudizi pensionistici non è possibile procedere attraverso il sistema dello scambio di note difensive, ai sensi

dell'art. 127 *ter* c.p.c., né mediante la celebrazione dell'udienza da remoto ex art. 127 *bis* c.p.c., trattandosi di norme non applicabili nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Infatti, per quanto non disciplinato dal codice di giustizia contabile, "*si applicano gli articoli 99, 100, 191, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice*", solo se "*espressione di principi generali*" (art. 7, comma 2, c.g.c.), a differenza delle norme di attuazione, che invece si applicano *de plano*, purché compatibili (art. 25 att. c.g.c.).

Poiché gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. non costituiscono, com'è evidente, espressione di principi generali, non è stato possibile accogliere la richiesta. Non a caso, per permetterne l'applicazione al rito tributario, è stato necessario un esplicito intervento legislativo (art. 1 del D. lgs. n. 220/2023, che ha introdotto l'art. 34 *bis* nel *corpus* del D. Lgs. n. 546/92), non essendo stata tendenzialmente seguita nella prassi giurisprudenziale la tesi volta ad estenderne in via interpretativa la portata applicativa.

In via pregiudiziale di rito, occorre, altresì, rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'INPS, per mancanza della previa diffida di cui all'art. 153, lett. b), del codice di giustizia contabile, sull'assunto che la norma richiamata dalla ricorrente nella missiva di diffida e nell'atto introduttivo, ovverosia il comma 235 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, attenga a tutt'altra fattispecie e non abbia ad oggetto la limitazione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

E' palese, infatti, come si tratti di un mero errore materiale

nell'indicazione della norma, che non ha inficiato in alcun modo né la comprensione del corretto tenore sostanziale dell'istanza proposta in via amministrativa, né la correlata *causa petendi* della domanda giudiziale.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Nel merito, la domanda è infondata.

L'INPS, nella liquidazione del trattamento pensionistico, ha correttamente applicato la norma limitativa della perequazione automatica, cioè il comma 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, come peraltro ammesso *per incidens* anche dalla stessa parte ricorrente.

L'analisi si sposta, pertanto, sull'eccezione di illegittimità costituzionale della norma, sollevata per contrasto con gli artt. 136, 36, 38 e 3 della Carta fondamentale.

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, la questione è manifestamente infondata.

Come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 234/2020, "*la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica*"; essa è, altresì, "*funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione*" di cui al comma 1 dell'art. 36 Cost., "*senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38 Cost. e quella di cui all'art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale*" (nello stesso senso,

Corte cost., sentt. nn. 70/2015, 173/2016, 250/2017).

Pertanto, "*la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario*" e le eventuali variazioni perequative, "*attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili*" (sent. n. 234/2000); non esiste, infatti, "*un diritto quesito all'integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate*", essendo sempre possibile "*limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo parametri di ragionevolezza*" (così, di recente, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).

La discrezionalità del legislatore trova, dunque, un limite nel principio della ragionevolezza, "*innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale*" ex art. 3 Cost., che comporta: 1) la necessità di verificare se vi sia o meno una considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, "*atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva*" (c.d. dato quantitativo; in termini, si v. Corte cost., sent. n. 250/2017); 2) la verifica del dato economico – finanziario, cioè delle esigenze finanziarie sottese al raffreddamento perequativo, che devono essere "*illustrate in dettaglio*" (sent. n. 70/2015) e basate su dati oggettivi, come desumibili ad esempio dalle relazioni tecniche di

accompagnamento delle misure legislative (sent. n. 250/2017); 3) il rispetto del limite temporale, atteso che "*la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità*" (sent. n. 316/2010); 4) la proporzionalità della misura, che rende *ex se* compatibile il raffreddamento perequativo con gli artt. 6 della CEDU e con l'art. 1 del relativo Protocollo Addizionale, come chiarito dalla Corte EDU (sent. del 10 luglio 2018, Aielli e altri contro Italia).

Sulla base di questi principi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 234 del 2020, ha scrutinato la legittimità di una normativa del tutto analoga a quella in contestazione in questa sede, ovverosia i commi 260 e segg. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, enunciando una serie di parametri essenziali di riferimento.

In particolare, la Corte ha rilevato:

- che la norma non incideva minimamente sui redditi più bassi e che, per quelli più alti, non azzerava la dinamica perequativa, ma la diminuiva; la quota perequativa era si ridotta, ma non meramente simbolica;

- che non è mai ipotizzabile una sorta di "*consumazione*" del potere legislativo, "*dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione*", essendo la "*mera reiterazione*" di per sé irrilevante, se non valutata insieme a tutti gli altri elementi;

- che non occorre confondere "*la sospensione a tempo indeterminato*

del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo", da un lato, con il "*mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduati e proporzionati*", dall'altro, soprattutto nei periodi in cui l'inflazione non risulti particolarmente elevata, e questo "*nonostante l'effetto di trascinamento*" che si può generare "*e l'esistenza di anteriori interventi sull'indicizzazione degli assegni*".

In quest'ottica, appare di lapalissiana evidenza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione del c.d. giudicato costituzionale ex art. 138 Cost., avendo la Corte escluso che la "*mera reiterazione*" del raffreddamento della dinamica perequativa sia di per sé rilevante, anche se sorretta dalla contestazione concernente l'effetto di "*trascinamento*", che nel caso oggi in esame appare di scarsa incidenza, sia perché si tratta per l'appunto non di una sospensione o paralisi della perequazione ma di un mero raffreddamento della dinamica, sia in quanto gli ultimi interventi legislativi del 2018 sull'indicizzazione degli assegni si sono mossi in un quadro tutt'altro che inflattivo (anzi, caratterizzato da una vera e propria deflazione).

Infatti, come correttamente argomentato dall'INPS, il disposto normativo non ha azzerato ma solo limitato la quota perequativa per i trattamenti di importo più elevato; inoltre, la riduzione del 47% della dinamica perequativa non ha colpito l'intero trattamento pensionistico, ma soltanto le sue frazioni superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS, atteso che le fasce della percentuale attribuita variano proprio in

ragione della misura di superamento del trattamento minimo. Si è attuata, in altri termini, "*una limitazione graduale e proporzionata della perequazione annuale*", tenendo conto "*del c.d. dato quantitativo, che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza*" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).

Peraltro, il *dictum* del Giudice delle leggi, espresso nella sentenza n. 234 del 2020, non può essere interpretato nel senso che debba essere escluso qualsivoglia ulteriore raffreddamento perequativo, che superi il periodo triennale calcolato a far data dal 2018 (nel caso in esame, a parere dei procuratori della ricorrente, pari nel complesso ad undici anni), ma nel senso che ciascun intervento legislativo di carattere finanziario non possa mai superare, sotto questo profilo, l'orizzonte temporale del bilancio triennale dello Stato. In altri termini, il triennio non può essere superato da ciascun intervento legislativo, non da una pluralità di normative che si snodano nel tempo.

Da ultimo, come correttamente argomentato dall'INPS, non appare ultroneo sottolineare come non sia nemmeno vero che non vi sia soluzione di continuità con l'intervento legislativo del 2018, giacché la nuova norma trova applicazione solo per le annualità 2023 e 2024 e non retroagisce al 2022.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 138 Cost. appare con tutta evidenza manifestamente infondata, mentre i profili dedotti con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. costituiscono la mera reiterazione delle stesse argomentazioni affrontate dalla sentenza n. 234 del 2020 e ritenute del tutto prive di

pregio. L'unico aspetto nuovo potrebbe essere costituito dal quadro inflattivo, ma la sostanziale inoperatività del precedente raffreddamento perequativo del 2018, per l'appunto reso inoffensivo dalla deflazione di quel periodo, sterilizza inevitabilmente l'efficacia dell'eccezione di costituzionalità, rendendola manifestamente infondata.

Quanto alla motivazione della misura in rapporto alla situazione generale di finanza pubblica, occorre verificare se il raffreddamento perequativo sia stato o meno disposto con una finalità di concorso agli oneri di finanziamento del sistema pensionistico, anche al fine di favorire il "*ricambio generazionale dei lavoratori attivi*" (Corte cost., sent. n. 234/2020); in quest'ottica, troverebbe giustificazione "*il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di importo più elevato*", sicché dovrebbe essere esclusa qualsivoglia violazione del combinato disposto degli artt. 3, 36 e 38 Cost.

A questo profilo è strettamente collegato il riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.

Infatti, "*il presupposto logico – giuridico dell'evocazione di tali parametri è che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici (…) abbia natura sostanzialmente tributaria, sì da attivare lo scrutinio di legittimità costituzionale basato sul principio dell'universalità dell'imposizione*" (sent. n. 234/2020), "*avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi o imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini*", posto che "*i redditi derivanti dai trattamenti*

pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'art. 53 Cost." (sent. n. 116/2013).

Tuttavia, il prelievo sulla pensione in tanto si configura come un prelievo di natura tributaria, in quanto implichi "*una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare*" (sent. n. 116/2013 e n. 241/2012).

Invece, se il prelievo sul trattamento pensionistico viene devoluto ad "*un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale*", resta "*inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost.*" (ord. n. 22/2003).

Nel caso di specie, dalla relazione tecnica di accompagnamento, si desume che è stata rispettata la finalità "*endo-previdenziale*" del risparmio di spesa perseguito dal legislatore, con la conseguente esclusione dell'asserita natura tributaria della misura e, dunque, del contrasto con l'art. 53 Cost.

La relazione, infatti, illustra come il raffreddamento della dinamica perequativa delle quote più elevate delle pensioni più alte sia finalizzato a sostenere specifiche misure di accesso anticipato al pensionamento e misure di sostengo sociale (*ex multis*, la c.d. opzione donna, l'APE sociale, l'uscita anticipata dei lavoratori dipendenti di

piccole e medie imprese in crisi, *et similia*).

Ne consegue che "*le esigenze di bilancio espressamente enunciate, affiancate dal dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione*", "*forniscono ragionevole giustificazione alla modulazione percentuale della perequazione, in proporzione all'ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da quelli pari o superiori a cinque volte la pensione minima*", essendo il prelievo "devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 64/2024).

Anche sotto questo profilo, pertanto, l'eccezione di illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata, non risultando elementi di novità rispetto a quelli già valutati dalla Corte delle leggi, da ultimo, con la sentenza n. 234 del 2020.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di giudizio dovranno essere interamente compensate tra le parti.

La particolare complessità della controversia giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da - contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 05/07/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)